



Il giorno 2 maggio 2016 sono presenti :

• Campagnoli Piera nata a Verretto (PV) il 27/12/1950 C.F. CMP PRI 50T67L784Q e residente in Gorgonzola Via Cantoni n. 8;

• Masale Paolo Giuseppe nato a Melzo (MI) il 21/06/1983 C.F. MSL PGS 83H21 E119A IP e residente in Gorgonzola Via Erba n. 8

Tutti cittadini italiani per costituire un'associazione denominata

## " Associazione Centro Psicologia e Counseling "

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Campagnoli la quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. Masala.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità e costituisce parte integrante del presente verbale all'allegato A.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata " **Associazione Centro Psicologia e Counseling** " con sede in Gorgonzola Via Cantoni n. 6.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2019, fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2019, tutti i soci fondatori e precisamente:

- Piera Campagnoli
- Paolo Giuseppe Masala

Vengono quindi deliberate, in seno all'organo direttivo, le seguenti cariche: Presidente Piera Campagnoli, Vicepresidente: Paolo Giuseppe Masala.

Si delibera per l'anno sociale 2016 la quota associativa nella misura di € 100,00 per i soci fondatori ed € 80,00 per i soci ordinari.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Allegato A

## STATUTO

### COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

#### Art. 1 – Costituzione

E' costituita nel rispetto del codice civile, un' Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO PSICOLOGIA E COUNSELING "

#### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Gorgonzola, Via Cantoni n. 6. L'associazione potrà istituire sedi operative secondarie su semplice delibera del Consiglio direttivo. Il solo cambio di indirizzo della sede nella provincia di Milano non richiede la modifica del presente statuto ma è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 4 –Scopi ed attività





Gli scopi dell'associazione sono:

Promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso la formazione personale e professionale, la cultura, la ricerca, la cura dell'ambiente e del territorio.

Realizzare attività formative per professionisti.

Realizzare interventi professionali d'aiuto per favorire nella persona il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni

Realizzare attività culturali su temi connessi alle scienze umane e al rapporto fra persona e ambiente.

Realizzare esperienze didattiche rivolte a bambini o ad adulti

Realizzare e divulgare articoli, testi, pubblicazioni sul tema della qualità della vita della persona e della qualità dell'ambiente in cui è inserita.

Dar luogo a iniziative finalizzate alla distribuzione e/o vendita di materiali editoriali.

Dar luogo a iniziative di ricerca ed elaborazione dati anche con l'utilizzo di metodi scientifici e statistici.

Realizzare attività connesse alla ristorazione e all'educazione alimentare.

Realizzare attività appartenenti all'area delle scienze naturali.

Le attività per conseguire gli scopi di cui sopra a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

Scuola di counseling

Corsi di formazione per counselor

Corsi di formazione per professionisti della relazione d'aiuto

Corsi con finalità didattica rivolti a bambini e adolescenti

Corsi tematici con finalità educativa rivolti ad adulti

Esperienze con valenza culturale: conferenze, convegni, giornate studio.

Attività professionali finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi

Affitto spazi e cessione spazi per utilizzo temporaneo per terapie, formazione, eventi culturali, attività professionale connesse agli scopi associativi.

Qualunque altra attività connessa agli scopi associativi

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 5 – Requisiti degli Associati**

Possono essere Associati dell'Associazione tutti i cittadini che, aderendo ai suoi scopi sociali, abbiano compiuto il 18° anno di età siano ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

soci fondatori che sono coloro che hanno fondato l'associazione;


soci ordinari che sono coloro che, avendone fatto richiesta, sono stati ammessi dal Consiglio direttivo nella compagine associativa;

### **Art. 6 – Ammissione degli Associati**

L'ammissione dei nuovi Associati avviene su domanda scritta degli interessati, presentata al Consiglio Direttivo, nella quale devono essere specificati nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale. Alla domanda devono essere allegati i documenti eventualmente richiesti dal Regolamento interno dell'associazione oltre ad una descrizione del contributo progettuale e operativo che si intende svolgere all'interno dell'Associazione. Il Direttivo esamina le domande e può decidere se accogliere o respingere la domanda.

### **Art. 7 – Quota associativa**

Gli Associati sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per le diverse categorie di soci, con delibera da assumere



entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'esercizio successivo. Le quote sono intransferibili e devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun esercizio sociale.

#### **Art. 8 – Perdita della qualifica di Associato**

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun Associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione con le modalità di cui sotto.

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che l'Associato ha facoltà di comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
- b) per decadenza e cioè la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e/o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) per ritardato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati recedenti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati nè vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ivi compresi i materiali prodotti durante l'operato a favore dell'Associazione.

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato scientifico.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 10 – Partecipazione all'Assemblea**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati. Hanno tuttavia diritto di voto solo i soci fondatori ed i soci ordinari.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, indirizzata al Presidente.

##### **Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea**

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso esposto - almeno 30 giorni prima - in bacheca presso la sede sociale o presso l'eventuale sede operativa. In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo darne anche comunicazione ai soci mediante lettera, fax, messaggio di posta elettronica (o in qualunque altro modo ritenuto idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare).

L'assemblea si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti la riunione dell'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della



riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

#### **Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea**

Ogni Associato che assume la qualifica di socio fondatore o socio ordinario ha diritto a un voto.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, salvo che il Presidente non decida una diversa modalità di votazione.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro Associato conferendogli delega scritta, purché non sia membro del Consiglio Direttivo

Nessun Associato può rappresentare più di tre Associati.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Associati titolari di diritto di voto. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente assunte, qualunque sia il numero degli intervenuti titolari di diritto di voto, con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli Associati titolari di diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'eventuale deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo deve essere approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati titolari di diritto di voto.

#### **Art. 13 - Compiti dell'Assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia proposto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altra Provincia ovvero all'estero;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- e) approvare il Regolamento dell'associazione

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 2 a 7 membri secondo quanto determinato dall'Assemblea.

#### **Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove almeno ogni 6 mesi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;

vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti la riunione di Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

#### Art. 16 – **Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
- c) deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- d) predisporre il rendiconto d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- e) redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è altresì incaricato della regolare tenuta dei libri sociali e contabili dell'Associazione.

#### **PRESIDENTE**

##### Art. 17 – **Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

##### Art. 18 – **Compiti del Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali, a meno che la gestione di tali operazioni non venga delegata dal Consiglio Direttivo ad altro Consigliere.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di parità nelle delibere del Consiglio direttivo il voto del Presidente vale doppio.

##### Art. 19 – **Comitato Scientifico**


Il Comitato Scientifico e' nominato dal Consiglio direttivo anche fra non soci. Il suo compito è presiedere alle attività connesse alla qualità culturale e scientifica dell'associazione: aspetti bibliografici, ricerca, elaborazione testi. Il presidente del Comitato scientifico presenzia al Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

#### **PATRIMONIO**

##### Art. 20 – **Entrate dell'Associazione**


Possono contribuire a costituire il patrimonio sociale ed a incrementarlo:

- a) contributi degli aderenti (quote associative annue);
- b) contributi di privati (eventuali elargizioni fatte dagli Associati o da terzi);
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;



*[Firma]*





- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- h) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- i) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare l'Associazione.

**Art. 21 – Distribuzione degli utili**

In linea di principio l'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione. Remunera tuttavia i soci che prestano in modo assiduo la propria opera a favore dell'associazione per garantirne l'andamento generale e/o la realizzazione di uno o più progetti.

**NORME FINALI E GENERALI**

**Art. 22 – Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

**Art. 23 – Esercizi sociali e bilancio**

Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva e il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede legale e/o l'eventuale sede operativa dell'Associazione a disposizione degli Associati che li vogliano consultare e ne vogliano chiedere copia.

**Art. 24 – Scioglimento e liquidazione**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i Liquidatori, i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i Liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione.

**Art. 25 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to

*[Handwritten signature]*

F.to

*[Handwritten signature]*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**


UFFICIO DI MILANO

REGISTRATO IN DATA 20 MAG 2016

AL N. 2535 SERIE 3

IMPOSTE ASSOLTE € 200,00

EURO 02500000/00



Per delega del Direttore Provinciale

Daniela Paola CAMMILLI

Il Funzionario

Vincenzo DE LUCA

*[Handwritten mark]*